



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX "Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali"

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. BELUFFI Fabricio Roberto, cittadino belga, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale estero per l'esercizio in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lett. c)** impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; **lett. d)** impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; **lett. e)** impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

VISTO il Documento del Ministero della Regione dei Valloni rubricato "*riconoscimento della qualifica di un tecnico in applicazione degli articoli 10 e 12 del regio decreto del 6 gennaio 1978, per evitare l'inquinamento atmosferico durante il riscaldamento degli edifici che utilizzano liquido o combustibili solidi*" in cui risulta che il Sig. BELUFFI Fabricio "*è riconosciuto ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto del 6 gennaio 1978 come tecnico qualificato per il controllo della combustione e la manutenzione di impianti di riscaldamento alimentati a combustibili liquidi*";



VISTO il “Certificato relativo alla conoscenza di Gestione di base”, rilasciato nel 2006 dall’ Istituto di Vallone per Formazione Alternativa e Indipendenti e Piccole e Medie Imprese, in cui risulta che l’interessato ha superato il test sulle abilità gestionali del terzo anno di formazione aziendale, sessione del 2005 e, di conseguenza, ha soddisfatto i requisiti del programma di conoscenze di base relative alla gestione di cui all’articolo 6 del regio decreto del 21 ottobre 1998 che attua il capo 1 del titolo II della legge belga relativa al programma del 10 febbraio 1998 per la promozione di attività indipendenti;

VISTO il “Certificato di successo conoscenza professionale” rilasciato dall’ Istituto di Vallone per Formazione Alternativa e Indipendenti e Piccole e Medie Imprese – Direzione territoriale di Hainaut, in cui risulta che l’interessato ha effettuato nella sessione 2005 “Esame di fine stage Corso di Addestramento aziendale – Anno 3 – **professione: installatore di riscaldamento centrale**” e che “ha superato con successo i test e il diploma di scuola commerciale”;

VISTA la risposta fornita dall’Autorità competente belga tramite il Sistema d’informazione del mercato interno (sistema IMI), che informa che l’interessato è titolare di un titolo di formazione che dà accesso alla professione di “Installatore di riscaldamento centrale” che sancisce una formazione regolamentata, è di livello A, ed ha una durata di 3 anni;

CONSIDERATO che l’interessato non ha fornito idonea documentazione atta a comprovare la propria esperienza professionale svolta in qualità di “Installatore di riscaldamento centrale” in Belgio e che l’Autorità competente belga tramite la medesima IMI sopra citata ha informato che il dossier relativo all’esperienza professionale del Sig. Beluffi era stato chiuso in data 01 ottobre 2007;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 17 ottobre 2018, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del medesimo d.lgs ha ritenuto i titoli presentati dal Sig. BELUFFI Fabricio Roberto idonei ed attinenti per l’esercizio in Italia dell’attività di “Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2, **lett. c)** del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37, subordinatamente al superamento di una misura compensativa necessaria in quanto il percorso formativo è sostanzialmente diverso in termini di durata e contenuto rispetto a quello richiesto in Italia per l’esercizio della medesima attività, e non è possibile valutare l’esperienza professionale maturata dall’interessato in Belgio in quanto non adeguatamente documentata;



CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa era stata individuata nella prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 27 luglio 2016 recante *“Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione; idrici e sanitari; distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali”* per la parte relativa alla lett. C) *“riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione”*;

VISTO che la medesima Conferenza di servizi ha invece ritenuto il predetto titolo NON idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di *“Responsabile tecnico”* in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. d), e lett. e)** per mancanza della formazione professionale;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 372950 del 25 ottobre 2018 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata parzialmente respinta;

VISTO che il richiedente si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24 ed ha documentato di aver ulteriormente maturato esperienza professionale in Belgio, presso impresa del settore, dal 15 aprile 2013 al 09 maggio 2016 in qualità di lavoratore dipendente con mansioni di *“technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage et climatisations”*;

CONSIDERATO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 giugno 2019, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ha riesaminato la documentazione fornita dal Sig. BELUFFI valutandola idonea per l'esercizio in Italia dell'attività di *“Responsabile tecnico”* in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, **lett. C)** del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, determinando di scomputare le misure compensative precedentemente previste e di accogliere l'istanza ai sensi degli artt. 18-21, confermando il parere negativo precedentemente reso per le lett. D) ed E) del medesimo art. 1, comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37;



## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. BELUFFI Fabricio Roberto, cittadino belga, nato a Mont sur Marchienne (Belgio) il 27 dicembre 1968, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in impresa che eserciti l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. c)** *impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali*, senza necessità di misura compensativa.

2. Per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. BELUFFI Fabricio Roberto è invece respinta la domanda di riconoscimento del titolo per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. d)** *impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie*; **lett. e)** *impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*;

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 22 luglio 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Mario Fiorentino